



ALLEGATO A1

AVVISO DI BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI EX ART. 36 bis LP

27 Luglio 2007, n. 13, A COPERTURA DELLE SPESE AMMISSIBILI RELATIVE ALLA

REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN RISPOSTA AL BISOGNO DELL'ABITARE NEL

TERRITORIO DELLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL



ALLEGATO A1



Sommario

DEFINIZIONI.....	4
SINTESI ALLEGATI.....	4
1. PRINCIPI E OBIETTIVI DEL BANDO.....	4
2. NATURA DEL CONTRIBUTO	5
3. IMPORTO DEL CONTRIBUTO A DISPOSIZIONE E CONTRIBUTO MASSIMO RICONOSCIBILE.....	8
4. FINALITÀ.....	9
5. SOGGETTI BENEFICIARI	9
6. AREE DI INTERVENTO	10
6.1. Il Cohousing Sociale	10
6.2 Titolarità appartamento edilizia pubblica ITEA	11
6.3 Sportello informativo e consulenziale	12
7. SOGGETTI PROPONENTI	12
8. ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO	13
9. PROGETTI NON AMMISSIBILI	13
10. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE	14
11. INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE OPERATIVO	16
12. IRRICEVIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE.....	16
13. REGOLARIZZAZIONE, INTEGRAZIONE E RICHIESTE DI CHIARIMENTI	16
14. PIANO FINANZIARIO.....	17
15. SPESE AMMISSIBILI	17
16. SPESE NON AMMISSIBILI	18
17. INDIVIDUAZIONE E COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	19
18 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI	20
19. GRADUATORIA DI MERITO.....	24
20. AVVIO DEI PROGETTI.....	25
21. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E CRITERI DI AMMISSIONE.....	25
22. MODIFICAZIONI AI PROGETTI FINANZIATI.....	26
23. OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE.....	26
24. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI – RENDICONTO FINALE	27
25. PROROGA E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI	28
26. ACCORDO DI COLLABORAZIONE.....	28
27. DECADENZA, REVOCA E RINUNCIA DAL CONTRIBUTO	29
28. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO	30
29. INFORMAZIONI E CONTATTI	31



DEFINIZIONI

Per **Comunità** si intende la Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

Per **soggetti proponenti** si intendono i soggetti singoli o in forma associata che presentano domanda di concessione contributo.

Per **soggetto gestore** si intende il soggetto aggiudicatario del contributo, in forma singola o associata.

Per **Catalogo** si intende il Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 173 di data 7 febbraio 2020.

Per **Regolamento** si intende il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. recante "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale"

SINTESI ALLEGATI

Allegato A1 il presente Bando pubblico

Allegato A4 Piano Sociale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol 2023-2025

Allegato A5 planimetria immobile Comune di Altopiano della Vigolana- frazione Centa San Nicolò

Allegato B domanda di concessione contributo

Allegato C proposta progettuale

Allegato C1 piano finanziario

Allegato C2 dichiarazione d'intenti

Allegato C3 dichiarazione assenza cause di esclusione

Allegato C4 modulo conto corrente dedicato

Allegato D modulo avvio progetto

Allegato E richiesta tranche successive

1. PRINCIPI E OBIETTIVI DEL BANDO

1. La Comunità Alta Valsugana e Bersntol (di seguito Comunità) in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione, nonché con il codice del terzo settore e con la legislazione



ALLEGATO A1

provinciale in materia di servizi sociali, riconosce negli enti del terzo settore, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con cui interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, al fine di realizzare sul territorio il cd *“sistema integrato di interventi volto alla promozione della solidarietà”*, principio cardine previsto nell’art. 1 della Legge provinciale sulle politiche sociali (Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13)

2. Il presente bando disciplina la concessione di un contributo finanziario da corrispondere ai soggetti indicati nel paragrafo 7. **“SOGGETTI PROPONENTI”** per la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali in risposta al bisogno dell’abitare.

3. L’abitare è definito dalle Linee guida per la pianificazione sociale di comunità (approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1802 del 14 ottobre 2016) come *“l’ambito volto ad analizzare le forme dell’abitare temporanee o permanenti, senza copertura assistenziale o in presenza di copertura assistenziale (es. il cohousing, il condominio solidale, l’abitare leggero, la residenzialità, il dopo di noi). L’ambito interessa persone in condizioni di parziale non autosufficienza, persone sole che stanno affrontando un percorso di crescita verso l’autonomia personale che beneficiano dell’inserimento in una soluzione abitativa autonoma con supporto alle attività di vita quotidiana. Persone che versano in una situazione di disagio abitativo legato ad esempio a una carenza temporanea o permanente di un’adeguata rete familiare e/o sociale di supporto”*.

4. Il Piano sociale di Comunità, approvato con deliberazione del Consiglio dei sindaci n. 24 dd 30/10/2023, ha individuato come prioritario il bisogno dell’abitare nell’ambito territoriale di competenza della Comunità Alta Valsugana e Bersntol. I dati raccolti descrivono un progressivo impoverimento delle famiglie per effetto degli elevati tassi di inflazione che generano una diminuzione del salario reale. Il deciso rialzo dei tassi di interesse perpetrato nel 2022 da parte delle banche centrali delle principali economie per contrastare l’aumento dell’inflazione, ha provocato un incremento dei tassi di interesse sui mutui ipotecari, determinando una drastica riduzione delle intenzioni di acquisto e di mutuo residenziale. La flessione delle compravendite immobiliari ed il conseguente aumento della pressione sul mercato della locazione, sta spingendo verso l’alto il prezzo degli affitti, ampliando la fascia di famiglie che non sono in grado di sostenere i costi dell’abitazione e chi si pongono quindi a rischio di sfratto.

5. A fronte di tale situazione, il Tavolo territoriale ha deciso di dare risposta al bisogno dell’abitare non solo nei confronti dei nuclei familiari tipicamente vulnerabili, attraverso forme di abitare sociale come il cohousing, ma anche alla popolazione in generale, al fine di stimolare la messa a disposizione di immobili sul mercato privato della locazione, anche a canone *“calmierato”* o *“concordato”* e contribuire a raffreddare la pressione sui prezzi.

2. NATURA DEL CONTRIBUTO



ALLEGATO A1

1. Il 114° considerando della Direttiva 2014/24/UE stabilisce che: *“Gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizia condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione.”*
2. Il contributo è concesso ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) rubricato *“Contributi per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili”* in base al quale *“Gli enti locali e la Provincia possono concedere ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettere d) e d bis) (enti del terzo settore e altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi della legge) contributi a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili, individuati con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con gli strumenti di programmazione sociale”*.
3. L'Allegato E della deliberazione n. 174 del 7 febbraio 2020 *“Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio-assistenziali nella Provincia di Trento”*, prevede che per *“servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili”* siano da intendersi *“tutti gli interventi socio-assistenziali previsti dal Capo V della L.P. 13/2007”*, tra cui all'art. 33 sono menzionati gli interventi di prevenzione e promozione, diretti a evitare l'insorgenza del disagio o di altre forme di emarginazione.
4. Il Piano provinciale per la salute 2015-2025 rimarca come l'abitare sia fonte di benessere, stimolando il territorio ad assicurare ai cittadini il diritto alla casa quale uno dei primi passi per contrastare la povertà e l'esclusione sociale.
5. Il Piano sociale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol 2023-2025 (**allegato A4** al presente avviso) individua come prioritario il bisogno dell'abitare considerato che l'assenza di una casa ha immediate implicazioni anche sulla possibilità di ottenere o mantenere un'occupazione con conseguenti effetti che si alimentano a vicenda.
6. L' art. 36 bis, comma 4, della LP 13/2007 stabilisce inoltre che i contributi *“sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato”*.
7. L'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) par.1 stabilisce che *“Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”*.
8. L'art. 106 del TFUE par. 2 stabilisce che *“Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale” (cd SIEG)....”sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro*



ALLEGATO A1

affidata” mentre al successivo par. 3. stabilisce che “La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni”.

9. Il Protocollo n. 26 del Trattato di Lisbona, dedicato ai “servizi d’interesse generale” (SIG) propone una ripartizione degli stessi in servizi d’interesse economico generale (SIEG) e servizi non economici d’interesse generale (SINEG) sottratti dall’ambito di applicazione della normativa in tema di aiuti di Stato, demandando alle autorità nazionali, regionali e locali di ciascuno Stato membro la classificazione di ciò che esse considerano un servizio d’interesse generale economico o non economico.

10. Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) stabilisce all’art. 5 che gli enti del Terzo settore “*esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto: a) interventi e servizi sociali...*”.

11. L’Art. 28 “Servizi di interesse generale” della Legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020 stabilisce che “*La Provincia definisce i servizi socio-sanitari di cui alla legge provinciale sulla tutela della salute 2010, gli interventi socio-assistenziali di cui alla legge provinciale sulle politiche sociali 2007, i servizi educativi e scolastici di cui alla legge provinciale sulla scuola 2006 e i servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui alla legge provinciale sugli asili nido 2002, servizi di interesse generale ai sensi del diritto europeo, ferma restando la necessità di valutare caso per caso e in concreto la natura economica o meno di tali servizi*”.

12. Le attività oggetto del presente Bando sono da ritenersi qualificate come servizi funzionali al soddisfacimento di **interessi generali di natura non economica (SINEG)**. Ciò per effetto dell’applicazione di tre criteri:

- a) il criterio del **mercato potenziale** (*permette di valutare la rilevanza economica di un servizio tenendo conto della potenzialità di un mercato, analizzandone l’ubicazione, la dimensione, il bacino di utenza e le caratteristiche socio-culturali del territorio*);
- b) il criterio **dell’annullamento o assenza dell’alea imprenditoriale** (*permette di escludere la rilevanza economica di un servizio in base a scelte organizzative dell’ente affidante, che predeterminerà ogni aspetto dell’attività svolta, riconoscendo al progettista un importo pari solo al costo sostenuto o inferiore*);
- c) il criterio della **mancanza di remunerazione del servizio** (*si basa sulla circostanza che la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia ritiene servizi suscettibili di essere qualificati come attività economiche tutte le prestazioni fornite normalmente dietro remunerazione/prezzo che porta alla realizzazione di utili per l’operatore nello svolgimento dell’attività*).

13. L’attività finanziata assolve una rilevante funzione pubblica di prevenzione e protezione rispetto ad un bene primario quale la casa, al quale va garantita la massima promozione e accessibilità. La tutela primaria del bisogno



ALLEGATO A1

dell'abitare si configura come un servizio di interesse pubblico non assoggettabile a principi di concorrenza.

14. Gli obiettivi perseguiti attraverso il Bando consistono nel promuovere la messa a disposizione di immobili sul mercato della locazione privata, sia attraverso attività di natura informativa e consulenziale, che attraverso supporti economici a favore dei proprietari di immobili privati a fronte di determinate condizioni. Consistono altresì nel promuovere iniziative di cohousing sociale. Non vi è nel mercato un'offerta complessivamente paragonabile a quella dell'attività sostenuta attraverso tale contributo pubblico, in quanto non avrebbe la possibilità di sostenersi in un regime di libero mercato.

Si ritiene che non sia riscontrabile un'alea imprenditoriale per i numerosi vincoli imposti nel presente Bando, sia rispetto alle attività finanziabili, che alle spese soggette a finanziamento per la funzionalizzazione delle stesse all'interesse collettivo connesso all'attività finanziata.

Il contributo inoltre è commisurato alle spese documentabili e ai soli costi per lo svolgimento dell'attività, senza che si produca alcun utile, come previsto dal diritto europeo. La Comunità riconosce tra l'altro un finanziamento massimo pari al 90% del disavanzo netto, così come illustrato nel successivo paragrafo 3. Sono ammesse delle quote di compartecipazione da parte dei soggetti destinatari delle attività, che hanno natura prettamente residuale e che contribuiscono alla copertura delle spese, nonché alla responsabilizzazione del beneficiario. Pertanto l'assenza di utile generato dal servizio costituisce un ulteriore elemento per escludere la natura economica del servizio stesso.

15. Le argomentazioni sopra espresse consentono di qualificare il servizio come **SINEG**, di applicare conseguentemente l'art. 36 bis, della legge provinciale n. 13/2007 sulla base dei criteri e delle modalità di seguito esposte e permettono di qualificare i contributi concessi ai sensi di tale articolo come "**non aiuti**" ai fini della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in quanto non incidenti sugli scambi tra Stati membri, non favorevoli talune imprese o talune produzioni, falsando o minacciando di falsare la concorrenza.

16. La concessione e l'erogazione di contributi ex art. 36 bis LP. 13/2007 è disciplinata dagli articoli 1 e 12 della L. 241/1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", che richiamano i principi di economicità, efficacia imparzialità, pubblicità e trasparenza su cui si deve reggere l'attività amministrativa) e subordinano "*la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi*". Tali principi sono ripresi nell'art. 19 L.P. 23/1992.

3. IMPORTO DEL CONTRIBUTO A DISPOSIZIONE E CONTRIBUTO MASSIMO RICONOSCIBILE



ALLEGATO A1

1. Il contributo concedibile è pari al 90% del disavanzo netto **previsto (SPESE PREVISTE ED AMMESSE meno ENTRATE PREVISTE)**, per un importo massimo pari ad **€. 250.294,22**. Le spese possono essere solo di parte corrente. Il proponente deve prevedere un cofinanziamento con fondi propri in misura non inferiore al 10% della spesa prevista.
2. L'importo del contributo complessivamente erogato al termine dell'attività progettuale non potrà in ogni caso essere superiore al **90 % del disavanzo netto effettivo**. Il disavanzo netto effettivo è costituito dalla differenza tra le spese e le entrate effettive ($\text{IMPORTO CONTRIBUTO} = \text{SPESE EFFETTIVE} - \text{ENTRATE EFFETTIVE}$) che verranno determinate in sede di rendicontazione di cui al paragrafo 24.

4. FINALITÀ

1. I progetti devono perseguire le seguenti finalità:
 - a. esplicitare i propri effetti sul territorio della Comunità;
 - b. mettere a disposizione soluzioni abitative con condizioni di maggior benessere e qualità nei confronti di persone vulnerabili;
 - c. promuovere l'autonomia abitativa delle persone disabili;
 - d. promuovere una stretta sinergia e connessione con altre progettualità presenti sul territorio al fine di contribuire alla costruzione di un sistema integrato di interventi volto alla promozione della solidarietà e valorizzare il contributo attivo dei soggetti del territorio;
 - e. sostenere le pratiche di volontariato e di cittadinanza attiva della Comunità in un'ottica di welfare generativo e di comunità;
 - f. contribuire alla rigenerazione urbana e all'utilizzo del patrimonio edilizio dei centri storici del territorio;
 - g. aumentare le opportunità abitative in locazione sul mercato privato, garantire una maggiore accessibilità alla casa ed evitare gli sfratti;
 - h. creare sinergie e collaborazioni con i Comuni dell'ambito territoriale di riferimento al fine di individuare gli alloggi non occupati;
 - i. promuovere la costituzione sul territorio di una società cooperativa edilizia in grado di ristrutturare e rendere disponibili sul mercato della locazione, immobili attualmente non occupati.

5. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari delle attività progettuali sono persone/nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità dal punto



di vista abitativo quali:

1. anziani;
2. persone in condizioni di isolamento, solitudine;
3. persone in uscita da percorsi residenziali di tipo socio assistenziale;
4. persone disabili;
5. persone in condizione di vulnerabilità sociale quali ad esempio famiglie mono genitoriali, famiglie di origine straniera, giovani coppie, famiglie con più figli minori che non riescono a sostenere i costi dell'abitazione, padri/madri separati/divorziati.

6. AREE DI INTERVENTO

1. Le proposte progettuali presentate devono prevedere le seguenti attività:

6.1) promozione di progetti di **cohousing sociale** a favore delle fasce maggiormente vulnerabili del territorio attraverso una progettazione partecipata di comunità sfruttando la presenza di spazi sia privati che in comune, favorendo uno stile di vita denominato "buon abitare". A tal fine è messo a disposizione del soggetto gestore un immobile localizzato presso la frazione di Centa San Nicolò – Altopiano della Vigolana;

6.2) assunzione della titolarità di un appartamento di edilizia sostenibile ITEA per finalità socio assistenziali, anche al fine di creare una filiera dell'abitare sul territorio;

6.3) promozione di uno sportello diretto a fornire informazione e servizi consulenziali gratuiti a proprietari e investitori per sostenerli nella riattivazione di edifici sfitti da adibire ad appartamenti.

6.1. Il Cohousing Sociale

1. Per il progetto di cohousing sociale, la Comunità mette a disposizione del proponente uno stabile di proprietà del Comune di Altopiano della Vigolana in zona centrale, presso la frazione di Centa San Nicolò. L'immobile è attualmente oggetto di ristrutturazione che terminerà nel primo semestre 2024.

Lo stabile dispone di **sette appartamenti** e di uno spazio comune al piano terra, in cui è già prevista la presenza di un ambulatorio del medico di base. Lo spazio al piano terra può essere adibito a funzioni di socialità che il proponente potrà evidenziare nella proposta progettuale. Le proposte saranno valutate dal proprietario sulla base del progetto di ristrutturazione in atto. Il soggetto proponente può chiedere la possibilità di effettuare un sopralluogo utilizzando i riferimenti indicati nel paragrafo 29. I sette appartamenti sono localizzati in 4 appartamenti di cui tre mini appartamenti al primo piano, 3 appartamenti di cui due miniappartamenti al secondo piano sottotetto. L'immobile è accessibile.

Si rimanda **all'allegato A5** (planimetria dell'immobile) del Bando per gli approfondimenti in merito alle



caratteristiche tecniche dello stabile, di cui si riporta un'immagine.



2. Il soggetto gestore deve coordinare il progetto di cohousing sociale, selezionando i nuclei famigliari, elaborando uno specifico progetto individuale finalizzato all'acquisizione di una maggiore autonomia abitativa e lavorativa ed occuparsi degli aspetti relazionali dei cohousers. Deve inoltre coordinarsi con i progetti abitativi e lavorativi già attivi sul territorio della Comunità, stimolando la creazione di una filiera dell'abitare orientata ad accrescere nella popolazione vulnerabile i livelli di autonomia abitativa e lavorativa, laddove possibile.

3. Lo stabile è localizzato nel centro dell'abitato di San Nicolò. Il soggetto gestore deve anche creare dei legami e delle connessioni tra il progetto di cohousing e la comunità di riferimento.

4. Il soggetto gestore può chiedere una quota di compartecipazione alle spese da parte dei cohousers, calibrata sulla capacità reddituale degli individui, che non potrà comunque superare il costo di **€ 250,00 mensili**.

Il valore massimo è stato determinato sulla base dello storico di un analogo servizio già attivato dalla Comunità.

5. Il soggetto gestore, oltre alle spese progettuali, deve sostenere anche tutte le spese collegate alle utenze, alla manutenzione ordinaria dell'immobile, alla polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi a copertura di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone e cose proprie e/o di terzi in dipendenza dell'espletamento delle attività svolte. Nessun costo deve gravare sulla Comunità.

6.2 Titolarità' appartamento edilizia pubblica ITEA

Il soggetto gestore deve essere disponibile ad acquisire la titolarità di un appartamento di edilizia pubblica ITEA, al fine di contribuire a creare una filiera nell'ambito del bisogno dell'abitare sul territorio della Comunità.

In tal caso le spese collegate all'appartamento sono a carico dei soggetti assegnatari, comprese le spese riferite ad attività di accompagnamento all'abitare eventualmente intraprese.



6.3 Sportello informativo e consulenziale

1. Lo sportello fornisce informazioni e servizi consulenziali a proprietari e investitori per sostenerli nella riattivazione di edifici sfitti adibiti ad appartamenti.
2. Nell'ambito di tale attività possono essere previste delle formule assicurative a favore del proprietario in caso di morosità, danni arrecati non già coperti dalla cauzione, spese legali, consulenza nella stesura dei contratti, nonché un contributo economico una tantum rivolto ai proprietari immobiliari che registrano contratti a canone concordato o a canone libero negoziato o rinegoziano il canone.
3. Lo sportello inoltre si occupa di profilare e selezionare gli inquilini con adeguato curriculum abitativo, formare gli inquilini sui temi dell'educazione all'abitare, supportare e affiancare in casa degli inquilini dopo la stipula del contratto di locazione.
4. Lo sportello promuove sul territorio la costituzione di una società cooperativa edilizia in grado di ristrutturare e rendere disponibili sul mercato della locazione immobili attualmente non disponibili.
5. Lo sportello non deve necessariamente avere una presenza fisica sul territorio, ma può essere organizzato anche in modalità on line. Per determinate attività consulenziali il soggetto gestore deve comunque avere la disponibilità di uno spazio sul territorio.
6. Per attività consulenziali ed assicurative, può essere richiesta ai proprietari immobiliari una minima quota di compartecipazione alle spese.
7. Al fine di individuare sul territorio gli immobili non occupati ed attivare un'attività promozionale mirata in merito ai servizi dello sportello, il soggetto gestore deve essere disponibile a creare sinergie e collaborazioni con i Comuni dell'ambito territoriale di riferimento.
8. Il Piano Sociale di Comunità, **allegato A4** del presente Avviso, riporta alcune best practice già attivate in Europa.

7. SOGGETTI PROPONENTI

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti che, alla data di presentazione della domanda sono in possesso, alternativamente:
 - a) dell'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come impresa sociale;
 - b) dell'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi degli artt. 45 e ss. o dell'iscrizione all'anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate (art.101, comma 3 del D.Lgs. 117/2017).
2. I soggetti proponenti devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
 - a) possesso dell'accreditamento definitivo ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi dell'art. 6 del



ALLEGATO A1

Regolamento, per le aggregazioni funzionali “Età evolutiva e genitorialità/Età adulta/Età anziana - ambito domiciliare e di contesto”;

b) assenze di cause di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, applicato per analogia.

3. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda di finanziamento in modalità individuale o nella forma dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS), in qualità di soggetto capofila, come indicato nel successivo paragrafo.

8. ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO

1. I soggetti proponenti di cui al comma 1 del paragrafo precedente che intendono presentare domanda di finanziamento tramite ATS devono obbligatoriamente costituire un'Associazione Temporanea di Scopo. Gli eventuali soggetti non profit e/o profit coinvolti devono avere prioritariamente la sede operativa nel territorio. I soggetti profit coinvolti non devono perseguire finalità di lucro nell'ambito della progettualità presentata.

2. Nell'attribuzione dei relativi punteggi verrà valutato in modo consistente, il numero dei partners/associati, il loro contributo ed il coinvolgimento attivo nel progetto.

3. Non sono considerati partners i soggetti che partecipano al progetto esclusivamente perché incaricati di realizzare attività progettuali su affidamento del soggetto richiedente.

4. Il soggetto capofila deve essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del paragrafo 7, mentre tale requisito non è necessariamente richiesto ai soggetti associati.

9. PROGETTI NON AMMISSIBILI

1. Non sono ammissibili i progetti:



ALLEGATO A1

- già oggetto di altre forme di finanziamento che ne coprono l'intera spesa;
- che perseguono finalità non conformi a quelle indicate;
- che perseguono scopi di lucro.

2. Il contributo concesso in base ai presenti criteri è cumulabile con agevolazioni di altri Enti pubblici/privati e deve essere destinato alla copertura di spese non già coperte da tali agevolazioni. Le ulteriori agevolazioni, di cui beneficia ogni singolo soggetto richiedente, devono essere dichiarate nella domanda di contributo ed evidenziate in sede di rendicontazione.

10. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

1. La domanda di concessione contributo redatta avvalendosi del modulo **allegato B** al presente avviso, è presentata da un singolo soggetto proponente in possesso dei requisiti previsti nel paragrafo 7 del Bando o in forma di **ATS**.

La domanda è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (in caso di forma associativa) alla Comunità nel periodo compreso tra il **giorno 15 novembre 2023 ed il giorno 15 dicembre 2023**.

2. La domanda di concessione contributo deve essere trasmessa mediante posta elettronica all'indirizzo PEC comunita@pec.comunita.altavalsugana.tn.it, entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo. L'invio da casella di posta elettronica semplice è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità. L'invio da casella di posta certificata è valido se il documento è trasmesso mediante una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare (PEC-ID), senza necessità di sottoscrizione. L'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento.

3. Nel caso di ATS ogni rapporto amministrativo e finanziario da parte della Comunità verrà intrattenuto con il solo soggetto capofila.

4. Ogni singolo soggetto proponente/capofila può presentare una sola proposta progettuale. Nel caso di presentazione da parte dello stesso soggetto di più proposte progettuali sarà ammissibile l'ultima presentata in ordine cronologico.

5. La domanda di contributo deve contenere le dichiarazioni previste dal modello di domanda pubblicato sul sito



ALLEGATO A1

internet istituzionale e deve essere resa legale in ottemperanza alla vigente normativa sull'imposta di bollo.

6. Alla domanda di contributo **allegato B)** deve essere allegata la seguente documentazione:

a. proposta progettuale (**allegato C**) e relativo piano finanziario (**allegato C1**), redatti secondo i moduli appositamente approvati e pubblicati sul sito internet istituzionale.

La proposta progettuale, articolata in una descrizione delle attività, ripartita in paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione e relativi sub-criteri, come specificato nel paragrafo 18 "Criteri di valutazione delle proposte progettuali" del Bando, deve essere presentata secondo il modulo pubblicato sul sito istituzionale della Comunità **allegato C**, non può superare il numero di 16 facciate complessive (esclusa eventuale copertina) di formato A4 in lingua italiana, per un massimo di 25 righe con carattere Times New Roman dimensione 12 per facciata. Non saranno valutate le facciate in eccesso. Sono esclusi dal conteggio delle facciate i curriculum vitae e relazione sull'esperienza maturata dal soggetto proponente, ai fini della valutazione del criterio G.;

b. in caso di ATS, dichiarazione di intenti (**allegato C2**) a costituire l'ATS, sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i soggetti che intenderanno parteciparvi, declinando i ruoli di ciascun soggetto per la realizzazione del progetto. La dichiarazione di intenti, redatta in carta semplice, deve contenere almeno i seguenti contenuti:

- definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti della Comunità, fermo restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Comunità;
- ruolo/forme di collaborazione;
- obiettivi.

L'atto di costituzione dell'ATS dovrà essere sottoscritto prima dell'avvio delle attività previste dal progetto, pena la decadenza del contributo;

c. la dichiarazione requisiti generali dell'organizzazione **allegato C3**, resa ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;

d. modulo conto corrente dedicato, **allegato C4**;

e. - eventuale fotocopia di un documento d'identità del soggetto proponente.

7. La documentazione, di cui al comma precedente, deve essere contenuta in una cartella compressa protetta da password, pena l'esclusione. Si fa presente che solo la domanda non deve essere protetta da password e che la stessa non deve essere contenuta nella cartella protetta. La password dovrà essere comunicata a mezzo PEC alla Comunità a partire **dalle ore 12.00 giorno 16 novembre 2023, fino alle ore 23.59 del giorno 15 dicembre 2023** pena l'esclusione dalla procedura selettiva.

8. La domanda ed i relativi allegati devono essere in formato PDF/A non modificabile.

9. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del bando,



si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente bando.

11. INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE OPERATIVO

1. Il soggetto proponente/capofila individua, all'atto della domanda, il referente operativo che si occuperà di gestire i contatti con la Comunità ed i soggetti della rete e che parteciperà al Comitato tecnico previsto nel paragrafo 26.

12. IRRICEVIBILITA' E INAMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, ai fini del presente bando sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate oltre il termine previsto nel paragrafo 10, comma 1 o secondo modalità diverse da quelle indicate;
- b) sono prive di sottoscrizione o non contengono le dichiarazioni previste dal modello di domanda;
- c) sono incomplete o sprovviste della documentazione a corredo delle stesse;
- d) non sono state presentate attraverso cartella compressa protetta da password.

Sono inammissibili le domande che:

- a. riguardano progetti la cui realizzazione ha avuto inizio in data antecedente a quella prevista nel presente bando;
- b. riguardano progetti già finanziati da altri enti pubblici o privati a copertura dell'intera spesa;
- c. non sono riconducibili ad attività rientrante nelle aree di intervento e negli obiettivi indicati nel bando.

13. REGOLARIZZAZIONE, INTEGRAZIONE E RICHIESTE DI CHIARIMENTI

1. La Comunità si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:

- a) richiedere chiarimenti al soggetto capofila sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
- b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.

2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1 entro il termine assegnato, la Comunità conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.



ALLEGATO A1

3. I soggetti proponenti potranno chiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a dieci giorni prima del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec:

comunita@pec.comunita.altavalsugana.tn.it

Le richieste chiarimento e le relative risposte sono pubblicate sul sito web istituzionale della Comunità

<https://www.comunita.altavalsugana.tn.it/>

14. PIANO FINANZIARIO

1. Il piano finanziario redatto dal soggetto proponente secondo il modello **allegato C1** della domanda e conformemente alle azioni previste nella propria proposta progettuale, deve tenere conto dell'importo massimo del contributo indicato nell'art. 3 comma 1.

2. I costi previsti nel piano finanziario si intendono comprensivi di IVA, ove dovuta in base alle aliquote previste per legge, qualora rappresenti un costo per il soggetto gestore.

15. SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese correnti relative alla realizzazione del progetto.

A titolo esemplificativo:

- le spese per il personale;
- le spese per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza;
- il rimborso spese per volontari;
- le spese assicurative (purché non già finanziate) per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi dei destinatari del progetto per responsabilità civile in relazione a danni causati a terzi nello svolgimento delle attività e per l'intera durata del progetto nonché le spese assicurative sostenute nell'ambito dello sportello di cui al paragrafo 6.3;
- i costi derivanti dall'utilizzazione degli immobili e delle attrezzature;
- i costi per l'acquisto di beni di facile consumo (incluse le licenze d'uso per software), nel caso l'acquisto si renda necessario per lo svolgimento delle attività di costo unitario inferiore ad euro 516,46 (iva esclusa);
- costi di gestione e funzionamento: canoni ed utenze;
- i costi per lo svolgimento di iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale e del volontariato coinvolto nelle attività;
- spese generali ammesse nella misura massima pari al 10% delle spese direttamente imputabili alle attività del



ALLEGATO A1

Bando: a titolo esemplificativo rientrano tra le spese generali i costi relativi a: personale amministrativo (in riferimento alle attività contabili, di controllo di gestione, di rendicontazione, di gestione del personale, ecc.), direzione (quota parte non ascrivibile alle spese di cui al primo trattino del presente articolo), sede amministrativa, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, spese condominiali;

- spese per pranzi, buffet, feste, rappresentanza per un importo inferiore al 2% della spesa ammessa;

2. Le spese per il personale adibito al progetto sono riconosciute solo se supportate da idonea documentazione che consenta l'identificazione della natura del rapporto di lavoro con il soggetto gestore, l'identificazione dei costi reali per unità lavorativa e dell'orario di lavoro ordinario e quello del tempo speso nelle attività di realizzazione del progetto.

3. Le spese possono essere sostenute dal Soggetto capofila o dall'affidatario della gestione, nel caso in cui l'esecuzione progettuale sia affidata ad altro soggetto nell'ambito dell'ATS.

4. Le spese sostenute devono essere riferite ad attività realizzate nel periodo di durata del progetto e devono essere supportate da idonea documentazione che consenta l'identificazione della natura delle stesse.

16. SPESE NON AMMISSIBILI

1. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:

- costi non direttamente riconducibili al progetto o non puntualmente identificate nel piano finanziario;
- l'I.V.A. in detrazione;
- gli oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive);
- qualsiasi spesa relativa a controversie, ricorsi, recupero crediti, sanzioni;
- i costi per l'acquisto di beni durevoli, attrezzatura, arredi aventi costo unitario uguale o superiore ad euro 516,46 (IVA esclusa);
- gli ammortamenti;
- le spese per pranzi, buffet, feste, rappresentanza per un importo superiore al 2 % della spesa ammessa.
- costi di progettazione, di studio e di ricerca preliminari alla presentazione del progetto: tali studi e/o ricerche devono rappresentare la fase propedeutica alla presentazione del progetto;
- i costi già finanziati attraverso altre fonti;
- - i costi relativi a beni o servizi ricompresi nella voce spese generali;
- - i costi relativi a beni o servizi messi a disposizione da terzi a titolo gratuito;
- le spese accessorie quali ad esempio spese per consulenze legali, parcelle notarili, altre consulenze tecniche



non direttamente connesse con lo svolgimento dell'attività.

17. INDIVIDUAZIONE E COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio socio assistenziale, dott.ssa Francesca Carneri, che rappresenta pertanto la Comunità. Si intendono posti a carico del responsabile del procedimento, gli adempimenti di seguito indicati:

- il responsabile del procedimento comunica per iscritto ai soggetti proponenti, con preavviso di almeno cinque giorni, il luogo, la data e l'ora in cui provvederà, in seduta pubblica, a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal Bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle domande pervenute.
- il responsabile del procedimento esamina la documentazione pervenuta per la verifica della regolarità della stessa e dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto nel paragrafo 12.

2. La valutazione della proposta progettuale e del piano finanziario, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione tecnica composta da un presidente, un eventuale segretario e da almeno due componenti esperti, di cui uno con competenze amministrative e uno con competenze sociali, nominata dalla Comunità successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Le attività della Commissione sono svolte in seduta riservata e devono concludersi entro il termine di 7 giorni dalla nomina.

3. La Comunità si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione alle finalità delle attività oggetto del Bando.

4. La Comunità si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per giusto motivo il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

5. Il responsabile del procedimento verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda assegnataria ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente Bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese e la sussistenza dei prescritti requisiti, richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa, comunicando all'interessato l'esito delle verifiche.

6. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di 5 giorni per provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decada inutilmente.



ALLEGATO A1

7. La Comunità potrà eventualmente procedere all'individuazione di un altro assegnatario attingendo nell'ordine di graduatoria.

18 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

1. La Commissione valuta le proposte progettuali attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei seguenti indicatori:



Area di valutazione	Indicatori	Punteggio	Articolazione del punteggio
A) CONTENUTI DEL PROGETTO			
	A1) Motivazioni del progetto: si valuta la chiarezza e l'approfondimento dell'analisi di contesto effettuata	0 - 5	0 = nullo 1 = scarso 2 = sufficiente 3 = discreto 4 = buono 5 = ottimo
	A2) Obiettivi del progetto: si valuta la chiarezza e la coerenza degli obiettivi progettuali rispetto all'analisi condotta e alle finalità del bando	0 - 5	
	A3) Azioni del progetto: si valuta la chiarezza e l'efficacia delle azioni rispetto agli obiettivi progettuali	0 - 5	
	A4) Metodologie: si valuta l'individuazione delle metodologie e delle strategie di azione e adeguatezza per il raggiungimento dei risultati attesi	0 - 5	
sub TOTALE A)		20	
B) INCISIVITÀ DEL PROGETTO			
	B1) Beneficiari/aree di intervento: si valuta la capacità di coinvolgimento nel progetto dei beneficiari finali e della comunità per le aree di intervento 6.1 e 6.2, della pluralità e gamma di soggetti del territorio ai fini dell'area di intervento 6.3	0 - 6	0 = nullo 1 = scarso 2 = sufficiente 3 = discreto 4 = buono 5 = molto buono 6 = ottimo
	B2) Risultati: si valuta se e quanto, raggiunti gli obiettivi indicati, sia verosimile attendersi un miglioramento della situazione iniziale	0 - 6	
sub TOTALE B)		12	
C) SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO			
	C1) Sostenibilità: si valuta la capacità generativa del progetto, la possibilità che le azioni progettuali e le partnerships si protraggano oltre la fine del progetto e/o la creazione di effetti moltiplicatori e di impatto	0 - 8	0 = nullo 1 = scarso 2 = sufficiente 3 = discreto 4 = buono



ALLEGATO A1

Area di valutazione	Indicatori	Punteggio	Articolazione del punteggio
			rilascio attestati prestazione energetica (APE), studi professionali, commercialisti...)
sub TOTALE E)		13	
F) INNOVAZIONE			
	F1) Si valuta la capacità innovativa del progetto rispetto all'esistente, sia relativamente alle azioni proposte, che alla capacità di creare connessioni tra partners/associati, di coinvolgere il volontariato, nonché alle modalità di monitoraggio.	0 – 10	0 = nullo 1 = scarso 2 = sufficiente 3 = mediocre 4 = discreto 5 = buono 6 = molto buono 7 = ottimo 8 = eccellente Un punteggio supplementare di 2 punti sarà accordato a progetti particolarmente creativi
sub TOTALE F)		10	
G) ESPERIENZA			
	G1) si valuta l'esperienza del soggetto proponente nelle attività oggetto del presente Bando. In caso di presentazione di domanda in forma associata, si valuta l'esperienza del soggetto capofila (*allegare eventuali CV e relazione su esperienza maturate).	0 - 7	0 = assenza di esperienza 2 = <i>esperienza di almeno un anno</i> 4 = esperienza di almeno due anni 7 = esperienza >= 5 anni
sub TOTALE G)		7	

**ALLEGATO A1**

Area di valutazione	Indicatori	Punteggio	Articolazione del punteggio
H) POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT*			
	H) il punteggio premia i soggetti in possesso del Marchio Family Audit. (*allegare certificato)	0 - 2	0 = mancato possesso del marchio 2 = possesso del marchio
sub TOTALE H)		2	
		90	

2. La proposta progettuale è esaminata inizialmente sulla base degli indicatori contenuti nelle aree di valutazione A + B + C (Contenuti del progetto, Incisività e Sostenibilità): soltanto se il punteggio minimo raggiunto è almeno pari a 25 punti, sono valutate le restanti aree.

3. In fase di valutazione dei progetti, possono essere apportate riduzioni ai costi previsti dal piano finanziario dei progetti presentati nel caso di non ammissibilità o incongruità di alcune voci di spesa o parti di esse.

4. La Commissione si riserva di richiedere chiarimenti in forma scritta al soggetto proponente in sede di valutazione delle proposte progettuali, per eventuali ragguagli o precisazioni a maggior chiarimento dei documenti presentati.

5. Per gli indicatori A, B, C, D, E ed F, la Commissione attribuirà il punteggio sulla base degli indicatori individuati nella Tabella sopra riportata, attraverso una media dei punteggi attribuiti discrezionalmente dai singoli componenti della Commissione tecnica. Nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5. Per gli indicatori G e H il punteggio è attribuito in modo matematico e non discrezionale, in funzione del dato indicato dal soggetto proponente. In particolare, nel caso dell'indicatore G esperienza, il punteggio è assegnato in modo proporzionale alla durata effettiva dell'esperienza dichiarata.

19. GRADUATORIA DI MERITO

1. Entro 15 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo, il Responsabile del procedimento approva la graduatoria di merito, predisposta in ordine decrescente di



ALLEGATO A1

punteggio, e attribuisce le risorse. Con il medesimo provvedimento sono adottate le eventuali determinazioni in ordine alla irricevibilità delle domande di contributo presentate oltre il termine ultimo o di inammissibilità di quelle mancanti dei requisiti formali necessari.

2. Nel caso di parità di punteggio, ha priorità il progetto che ha ottenuto un punteggio più elevato nel criterio B e, in subordine, nel criterio E. Qualora anche in questo secondo caso il punteggio risulti pari, hanno priorità i progetti che hanno ottenuto un punteggio più elevato nel criterio G della tabella presente nel paragrafo 18.

3. Qualora non sia possibile coprire il 100% dei costi per tutte le domande ritenute ammissibili, il finanziamento potrà essere ridotto a tutti i destinatari nell'ammontare massimo secondo l'ordine della graduatoria

4. La graduatoria di merito verrà comunicata al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto e pubblicata sul sito web istituzionale della Comunità <https://www.comunita.altavalsugana.tn.it/>.

20. AVVIO DEI PROGETTI

1. Il progetto ammesso a contributo deve essere avviato entro il 31 dicembre 2023, attraverso la compilazione del modulo di avvio progetto (**allegato D**).

21. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E CRITERI DI AMMISSIONE

1. La misura del contributo, **pari al 90% della spesa ammessa per un importo massimo pari ad € 250.294,22** verrà determinata con riferimento alle spese ammissibili ed in relazione alle risorse complessivamente disponibili.

2. A carico dei soggetti gestori è prevista una quota, in misura non inferiore al 10% della spesa prevista, a titolo di compartecipazione minima alla realizzazione della proposta progettuale.

3. Il contributo concesso in base alle presenti indicazioni è cumulabile con agevolazioni di altri Enti pubblici diversi da questa Comunità o da altri soggetti privati. In tal caso il contributo concesso deve essere destinato alla copertura delle spese non già coperte dalle ulteriori agevolazioni.

5. La Comunità può chiedere una ridefinizione delle proposte progettuali e del piano finanziario al fine dell'ammissione a contributo.

6. In ogni caso l'ammontare del contributo non può essere superiore al disavanzo netto effettivo così come descritto nel paragrafo 3.

7. Al fine di rappresentare la capacità generativa del progetto e la possibilità di prosecuzione anche al termine del finanziamento, il soggetto proponente può evidenziare nel piano finanziario, il grado di sostenibilità economica raggiunto attraverso risorse proprie tali da garantire la prosecuzione di parte o dell'intero progetto anche al termine



del finanziamento.

22. MODIFICAZIONI AI PROGETTI FINANZIATI

1. I soggetti gestori sono tenuti a comunicare alla Comunità:
 - qualsiasi eventuale modifica da apportare al contenuto dei progetti finanziati;
 - qualsiasi variazione al piano finanziario.
2. Sono ammesse variazioni ai contenuti del progetto finanziato purché non ne alterino la natura, le finalità, i contenuti essenziali, i soggetti destinatari e le aree di intervento.
3. Le modificazioni ai contenuti progettuali devono essere preventivamente autorizzate dalla Comunità.
4. Qualora le modifiche siano autonomamente introdotte dal soggetto capofila prima che lo stesso abbia ricevuto l'autorizzazione dalla Comunità, le stesse devono intendersi a tutti gli effetti assunte sotto la diretta ed esclusiva responsabilità ed onere del soggetto stesso.
5. La Comunità provvede alla rideterminazione del contributo riconosciuto in presenza di particolari e motivate circostanze non dipendenti dall'inerzia del Soggetto gestore.
6. L'entità del contributo concesso nel caso di incremento della spesa resta invariato.
7. Sono ammesse variazioni al piano finanziario connesse ad un aumento delle entrate previste.

23. OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE

1. Il soggetto gestore deve:
 - riportare su qualsiasi documento o materiale informativo relativo alla realizzazione del progetto, il logo della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e la seguente dicitura “**Questa iniziativa è finanziata dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol**”. Nelle more della concessione del contributo, non è possibile invece utilizzare i sopra citati loghi.
 - pubblicare sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4



agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019;

- rispettare le norme di legge in materia previdenziale e di lavoro nei confronti di tutto il personale impiegato nello svolgimento dell'attività previste nel progetto;
- applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento e l'eventuale contratto integrativo provinciale;
- rispettare le disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
- adempiere agli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

24. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI – RENDICONTO FINALE

1. I progetti sono finanziati sulla base di stati di avanzamento così come di seguito definito:

- una prima tranche di contributo può essere erogata a titolo di anticipazione per una percentuale massima del 30%. Il finanziamento a titolo di anticipazione è erogato su richiesta all'atto della dichiarazione di avvio progetto (**allegato D**);

2. Le tranche successive a quella di anticipazione sono erogate previa dichiarazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della quota erogata precedentemente, corredata da un elenco delle spese sostenute nonché da una **sintetica relazione progettuale**, contenente la descrizione delle attività realizzate fino a quel momento. La relazione deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta che per lo svolgimento dell'attività oggetto del contributo non ha fruito di altre agevolazioni. (**allegato E**).

3. La quota a saldo, non inferiore al 20% del contributo, è versata entro 60 gg dalla data di presentazione del rendiconto finale e tiene conto delle anticipazioni già concesse.

4. Il rendiconto finale, redatto secondo specifico modello che verrà fornito al soggetto gestore consiste in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante in cui si attesta l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le spese indicate nel rendiconto. Tale dichiarazione deve essere effettuata secondo le modalità previste nell' art.4, comma 1, lett. d) del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg a cui si rimanda. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, il Soggetto gestore può presentare copia di tutti i documenti di spesa quietanzati e/o altri documenti di valore equivalente. Relativamente agli immobili eventualmente utilizzati per il progetto è necessario presentare copia dell'eventuale contratto di locazione, qualora presente, unitamente alla documentazione comprovante le relative spese. Il rendiconto è corredata da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si attesta l'imputabilità delle spese effettivamente sostenute al periodo a cui si riferisce il progetto oggetto di finanziamento.



ALLEGATO A1

5. Il soggetto gestore si impegna inoltre a fornire, appena disponibile, copia semplice del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario per tutto il periodo di durata del contributo. Se il soggetto gestore svolge ulteriori attività economiche, dalla sua contabilità devono risultare i costi ed i ricavi relativi alle distinte attività, allo scopo di assicurare che nessun finanziamento sia concesso per attività diverse dai servizi oggetto della Convenzione e di evitare doppi finanziamenti.
6. La Comunità può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nel rendiconto.
7. Le richieste di finanziamento devono essere effettuate utilizzando gli appositi moduli approvati e pubblicati sul sito portale istituzionale della Comunità.
8. Il Soggetto gestore che non presenta la documentazione sopra indicata, si intende rinunciario al contributo stesso.
9. Nel caso in cui il contributo concesso sia superiore al disavanzo netto, così come definito nel paragrafo 3, l'importo verrà rideterminato di conseguenza. Qualora le somme già erogate siano superiori al contributo spettante, così come rideterminato, devono essere restituite le somme eccedenti maggiorate degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento di recupero.
5. Nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore alla spesa ammessa rimane invariato l'importo del contributo concesso.

25. PROROGA E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

1. Il termine per la presentazione della rendicontazione finale è di 90 giorni dalla conclusione del progetto e comunque non può essere successivo alla **data del 31/03/2028**. Tale termine può essere prorogato per una sola volta e comunque fino ad un massimo di due mesi, per particolari e motivate esigenze comunque non dipendenti dall'inerzia del Soggetto gestore e previa presentazione, prima della scadenza del termine, di motivata domanda per fatti ad esso non imputabili.
2. Qualora alla conclusione del progetto, l'attività non sia interamente conclusa, la Comunità, ai fini della rideterminazione del contributo, si riserva la possibilità di valutare il livello di fruibilità delle azioni attivate ed il riconoscimento della relativa spesa rimborsabile, fatti salvi i casi di revoca totale o parziale del contributo previsti nello specifico paragrafo.

26. ACCORDO DI COLLABORAZIONE



ALLEGATO A1

1. I soggetti beneficiari devono essere disponibili a sottoscrivere con questa Comunità un accordo di collaborazione ai sensi del comma 2, art. 3 della Legge Provinciale n. 13/2007, che ha la finalità di promuovere una stretta sinergia e connessione con soggetti e progettualità presenti sul territorio, al fine di contribuire ad arricchire il sistema integrato dei servizi sociali già attivo e ad accrescere la cultura della solidarietà e coordinare *“le azioni volte al perseguimento degli obiettivi prefissati, individuando tempi, modalità e responsabilità nell’attuazione dei rispettivi compiti”*.
2. Nell’ambito dell’accordo di collaborazione è prevista la costituzione di un **Comitato Tecnico** in cui siano presenti i soggetti del territorio che possono contribuire a costruire una risposta integrata al bisogno dell’abitare.
3. Le modalità di individuazione dei componenti del Comitato Tecnico e le relative funzioni sono stabilite nell’accordo di collaborazione.

27. DECADENZA, REVOCA E RINUNCIA DAL CONTRIBUTO

1. Il Servizio provvede, con propria determinazione, alla decadenza del contributo concesso:
 - mancata sottoscrizione dell’atto di costituzione dell’ATS prima dell’avvio delle attività previste dal progetto;
2. Il Servizio provvede, con propria determinazione, alla revoca del contributo concesso ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 nei seguenti casi:
 - utilizzo improprio del contributo concesso;
 - mancata realizzazione del progetto anche per cause di forza maggiore non dipendenti dal Soggetto gestore/capofila;
 - mancato rispetto dei termini previsti per la conclusione o per la rendicontazione del progetto;
 - mancata sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con questa Comunità e inadempienza rispetto agli accordi ivi contenuti;
 - mancato rispetto dei contenuti del bando nell’esecuzione del progetto;
 - in ogni altra ipotesi di grave inadempienza o di violazione degli obblighi assunti nonché in casi di forza maggiore ostativi alla realizzazione dell’intervento anche non imputabili al Soggetto gestore/capofila;
 - violazione accertata di disposizioni penali e amministrative nello svolgimento delle attività del progetto;
 - mancata presentazione della documentazione prevista nel paragrafo 24;
 - il mancato rispetto di quanto previsto all’art. 9 del Regolamento e degli altri obblighi previsti dal Regolamento;
 - la decadenza dall’accreditamento ai sensi dell’art. 16 del Regolamento da parte del Soggetto gestore/capofila;
 - la mancanza di requisiti o di presupposti per la concessione del contributo emersi a seguito delle operazioni di controllo.



3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto gestore/capofila deve essere comunicata alla Comunità con un anticipo di almeno 6 mesi.
4. In tutti i casi previsti ai precedenti commi, il Soggetto gestore/capofila è tenuto a restituire le somme già percepite eventualmente maggiorate dell'interesse semplice al tasso legale e calcolato a decorrere dalla data di quietanza del mandato fino alla data dell'effettivo rimborso.

28. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

1. I progetti finanziati saranno, nel corso della loro esecuzione, oggetto di specifica attività di verifica e controllo da parte della Comunità.
2. La Comunità potrà richiedere al soggetto gestore una rendicontazione parziale dell'attività svolta anche da un punto di vista finanziario, nonché schede periodiche di andamento del progetto.
3. Nel caso in cui il soggetto gestore presenti il rendiconto annuale previsto nel paragrafo 24 sulla base di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, la Comunità provvede ad effettuare dei controlli a campione pari ad un minimo del 10%, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta. Delle operazioni di controllo è redatto apposito verbale da conservare unitamente alla documentazione controllata.
4. Al fine di consentire il controllo sulla veridicità di quanto dichiarato, il soggetto gestore ha l'obbligo di conservare la documentazione concernente le spese sostenute per un periodo di 5 anni a decorrere dall'ultimo pagamento; in caso di smarrimento della documentazione è fatto obbligo all'interessato di comunicare tempestivamente tale circostanza, nonché di evidenziare gli elementi che consentano di procedere comunque alle verifiche di competenza.
5. Ai fini del controllo di cui al comma 3, il soggetto gestore è tenuto, qualora richiesto, ad esibire la documentazione relativa alle spese sostenute. La mancata esibizione della documentazione richiesta comporta, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento all'interessato, la revoca del contributo concesso, salvo che siano prodotti elementi di riscontro che consentano di effettuare comunque le necessarie verifiche.
6. Qualora dal controllo effettuato emergano la mancanza di requisiti o di presupposti per la concessione del contributo ovvero elementi che, se conosciuti, avrebbero comportato l'erogazione di un importo inferiore a quello concesso, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento all'interessato si procede alla revoca totale o parziale del contributo e alla denuncia di eventuali reati commessi all'autorità giudiziaria.
7. Prima dell'effettuazione dei controlli di cui al presente articolo, qualora il Soggetto gestore rilevi la presenza di irregolarità od omissioni sulle dichiarazioni presentate, lo stesso può provvedere alla regolarizzazione o al completamento delle dichiarazioni medesime.



29. INFORMAZIONI E CONTATTI

1. Per informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi al Servizio Socio Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, piazza Gavazzi, 4, Pergine Valsugana: PEC comunita@pec.comunita.altavalsugana.tn.it
2. Il bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul portale istituzionale della Comunità: <https://www.comunita.altavalsugana.tn.it/>